

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 36.....

DEL 24 MARZO 2010

LI CALZI MARIALUIGIA - DIPENDENTE CAMERALE DI CATEGORIA "C" – A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - MODIFICA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

Il Segretario Generale,

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 22 maggio 2000;

visto lo Statuto camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 2 del 17 settembre 2001;

vista l'istanza atti al prot. n. 6383, pervenuta in data 23 marzo 2010 - con la quale la Sig.ra Marialuigia Li Calzi – attualmente in servizio a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale - chiede di aumentare la durata della propria prestazione lavorativa dal 30% al 50% del lavoro ordinario e per un totale di n. 18,00 ore settimanali distribuite come segue:

▪ Lunedì:	dalle 8.15/8.30	alle 12.30/12.45	ore 4,15
▪ Martedì	dalle 8.15/8.30	alle 12.30/12.45	ore 4,15
▪ Mercoledì	dalle 9.00/9.15	alle 12.10/12.25	ore 3,10
▪ Giovedì	dalle 9.00/9.15	alle 12.10/12.25	ore 3,10
▪ Venerdì	dalle 9.00/9.15	alle 12.10/12.25	ore 3,10

richiamato il contratto individuale di lavoro – prot. n. 6380/22.05.2001- sottoscritto dalla dipendente in data 21 giugno 2001– ove si rileva, fra l'altro, che l'interessata è stata assunta in servizio a tempo indeterminato e pieno dal 15 giugno 1981;

richiamato altresì il contratto individuale di lavoro prot. n 635/17.01.2003, sottoscritto in data 20 gennaio 2003, dal quale si rileva che la Sig.ra Marialuigia Li Calzi , dalla suddetta data del 20 gennaio 2003, presta la propria attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, per una percentuale pari al 30% del lavoro ordinario;

ricordato che l'interessata è attualmente inquadrata nella Cat. "C" – posizione economica "C5" – profilo professionale "Assistente";

rilevato quanto segue:

- la richiesta in discorso non muta la tipologia del rapporto di lavoro della dipendente che rimane comunque a tempo parziale, ma è finalizzata a modificare la durata e l'articolazione della prestazione lavorativa;
- la variazione di cui trattasi non incide sul numero massimo di trasformazioni ammissibili, costituito dal 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, come previsto dall'art. 4, comma 2, del CCNL 14.09.2000;

constatato, alla luce di quanto sopra considerato, che l'attuale dotazione organica della Cat "C" - individuata con deliberazione n. 217 del 1° dicembre 2003 - è determinata come segue:

DOTAZIONE	POSTI OCCUPATI	VACANZE
CAT. C - Assistente - n. 29 posti	20 + 01 al 30% + 01 al 66,67% + 01 al 80,55%	6 Posti a tempo pieno + 1,23 resti frazionari

rilevato che con l'accoglimento della domanda della Sig.ra Li Calzi - stante l'attuale situazione della dotazione organica dell'Ente - con riferimento alla Cat. "C" - permane il rispetto delle limitazioni previste dall'art. 5 - comma 1 - del CCNL 14.09.2000: "La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati";

osservato che l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché la collocazione temporale dell'orario di lavoro settimanale proposti dalla dipendente sono rispondenti alle esigenze organizzative dell'Ente;

rilevato che, a norma dell'art. 5 - comma 13 - del CCNL 14.09.2000, l'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro devono risultare nel Contratto Individuale di Lavoro a tal fine sottoscritto;

richiamato l'art. 6 del CCNL 14.09.2000, che disciplina il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

preso atto delle disposizioni richiamate nell'art. 4, commi 7 e seguenti del CCNL 14.09.2000, in materia di divieto di cumulo di impieghi e di incompatibilità;

richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 4 e seguenti del C.C.N.L. 14 settembre 2000 "Code Contrattuali", per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

rilevato che le disposizioni in materia di tempo parziale introdotte dal D. Lgs. n. 276 del 10.09.2003 ss.mm.ii., non sono applicabili alle P.A. (cfr. art. 1, comma 2);

d e t e r m i n a

1. di accogliere l'istanza presentata dalla dipendente Marialuigia Li Calzi – inquadrata nella Cat. "C" - posizione economica "C5" – profilo professionale "Assistente" con decorrenza dal 1° aprile 2010, per i motivi citati in premessa.

L'interessata presterà la propria attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, per una percentuale lavorativa pari al 50% del lavoro ordinario (18,00 ore settimanali) e con un'articolazione della prestazione su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì);

2. di determinare il trattamento giuridico ed economico della dipendente interessata, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 14.09.2000;
3. di stipulare, con la Sig.ra Marialuigia Li Calzi, un contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, in ottemperanza alla normativa vigente;
4. di dare atto che le premesse esposte in narrativa sono da intendersi qui interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Pavia, 24 Marzo 2010



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Alessandro Scaccheri)

VISTO CONTABILE  
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  
 NON HA RILEVANZA CONTABILE  
 TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI  
CONTI DI BUDGET  
DATA: 24/3/10  
IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
(Rag. Paola Brega)



LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA  
AFFISSA ALL'ALBO CAMERALE DAL  
GIORNO 24/3/10 AL GIORNO 24/3/10  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Alessandro Scaccheri)